

Comune di Nereto

Provincia di Teramo

Piazza della Repubblica n.1 – 64015 Nereto (TE) * Tel. 0861/806936-38 * Fax 0861/806943 *

Cod. Fisc. 00422080671

E:mail urbanistica@comune.nereto.te.it – urbanistica@pec.comune.nereto.te.it

<http://www.comune.nereto.te.it>



CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE E DEL CAMPO DA CALCIO SITI NEL COMUNE DI NERETO

CIG: 93965538D5 - CPV: 92610000-0 - “Servizi di gestione di impianti sportivi”

INDICE

Finalità

- art. 1 - Oggetto e durata della concessione
- art. 2 - Attività ammesse
- art. 3 - Rinvio al regolamento comunale
- art. 4 - Garanzie
- art. 5 - Modalità servizio di gestione
- art. 6 - Organizzazione delle attività ammesse
- art. 7- Soggetti utilizzatori
- art. 8 - Utilizzo da parte del concessionario
- art. 9 - Uso del complesso sportivo - luoghi aperti al pubblico
- art. 10 - Personale
- art. 11 - Sorveglianza e custodia
- art. 12 - Consumi, imposte, tasse
- art. 13 - Manutenzioni, pulizia, miglioramenti
- art. 14 - Erogazione, servizio, orario
- art. 15 - Attività economiche collaterali
- art. 16 - Gestione economica
- art. 17 - Rendiconto della gestione
- art. 18 - Uso comunale
- art. 19 - Riconsegna del complesso sportivo
- art. 20 - Decadenza della concessione
- art. 21 - Revoca della concessione
- art. 22 - Risoluzione per inadempimento
- art. 23 - Diritto di recesso del concessionario
- art. 24 - Incameramento della cauzione
- art. 25 - Principio di trasparenza e coinvolgimento dell'utenza
- art. 26 - Spese contrattuali - elezione di domicilio
- art. 27 - Disposizione antimafia
- art. 28 - Controversie

PREMESSO

che con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n.442 del 15/09/2022 in attuazione degli indirizzi espressi con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 dell'08/09/2022, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposta la concessione della gestione dei complessi sportivi denominati: Campo Sportivo Comunale di via Vibrata

TRA

1) Il comune di Nereto, nel prosieguo denominato concedente, rappresentato dall'Ing. Daniela D'Alessandro, nata a Teramo il 2 Febbraio 1981, domiciliato per la carica ove sotto, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Responsabile Ufficio Tecnico del COMUNE DI Nereto, con sede in Nereto, piazza della Repubblica, 1, c.f. 00422080671, a ciò autorizzato giusta atto di nomina sindacale prot. n. 9533 del 18.11.2020 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio ed in virtù dei poteri conferitigli dal D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e dallo Statuto comunale,

E

2) Il Sig. _____ nato a _____ (_____), il _____ (codice fiscale _____) nella sua qualità di _____ con sede in _____ (codice fiscale _____), nel prosieguo denominata concessionario,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Il Comune di Nereto concede a _____, che accetta, la gestione dei seguenti impianti:

Campo Sportivo Comunale di via Vibrata e Campo da Calciotto

alle condizioni qui di seguito riportate:

Finalità

1. Con la presente convenzione il Comune di Nereto tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:
 - a) dare piena attuazione all'articolo 8 del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, in questo caso particolarmente quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
 - b) realizzare una gestione di servizi con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative, associazioni senza scopo di lucro, che per Statuto o atto costitutivo perseguono finalità sportive e che sono anche utilizzatori dei servizi; concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive e, più genericamente, delle attività motorie consentite dal complesso sportivo oggetto di concessione;
 - c) assicurare una conduzione degli impianti improntata all'efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
2. Il concessionario dichiara di condurre la gestione secondo gli intenti del concedente, che dichiara di condividere.

Art. 1
Oggetto e durata della concessione

1. Costituisce oggetto della concessione la gestione dell'intero complesso sportivo denominato Campo Sportivo sito in Via Vibrata e del campo da Calciotto sito in via Lenin;
2. Il patrimonio comunale che viene gestito è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature ed arredi, tutti descritti nell'allegato alla presente sotto la lettera "A";
3. La concessione, ha la durata di anni cinque con possibilità di un ulteriore altro anno da richiedersi eventualmente entro tre mesi dalla conclusione del quinquennio, proroga di cui la Amministrazione Comunale si riserva sin da ora la facoltà di accettazione o meno. E' escluso ogni rinnovo tacito.
4. E' facoltà insindacabile dell'amministrazione concedere la possibilità di effettuare, su richiesta del concessionario, nel caso in cui lo stesso lo proponga interventi migliorativi e/o di manutenzione straordinaria considerevoli, la cui spesa sia a suo carico totale o parziale. I tempi di realizzazione degli interventi ed i tempi di prosecuzione della gestione dovranno essere stabiliti con appositi atti amministrativi.
5. La gestione comprende ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria a rendere il servizio, relativo alle attività di seguito specificate, efficiente ed efficace.
6. I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di ingerenza e vigilanza del concedente, tramite suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla presente convenzione.
7. Il concessionario, previo assenso del concedente, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive che ritiene utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute.
Le attrezzature predette, se beni mobili, potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario. La spesa, in questo caso, non può figurare nel bilancio della gestione.
8. Il concedente può, in qualsiasi momento e senza che ciò costituisca un obbligo, apportare miglioramenti alle attrezzature ed agli impianti del complesso (comma 8 art. 14). Detti miglioramenti devono essere consegnati al concessionario nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo: sono da considerare incrementi patrimoniali e gli eventuali proventi devono figurare nel bilancio della gestione.

art. 2
Attività ammesse

1. L'utilizzo dei complessi sportivi, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, salve espresse esclusioni, e correlativamente l'erogazione del servizio, riguarda le seguenti attività sportive e collaterali:
CALCIO (Campo Sportivo di Via Vibrata).
CALCIOTTO (Campo da Calciotto di Via Lenin).
2. Ogni altra attività è ammessa esclusivamente con consenso delle parti stipulanti che si accordano sulle modalità esplicative dell'attività e sui rapporti economici connessi.
3. Per ogni singola attività il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze ed atti similari relativi alle stesse attività secondo le norme vigenti.

art. 3
Rinvio al regolamento comunale

1. Il concessionario si impegna ad osservare, in ogni sua parte, il regolamento comunale per l'utilizzazione degli impianti sportivi.
2. Si impegna altresì a far rispettare detto regolamento da tutti i frequentatori del complesso sportivo, ed a segnalare ai preposti alla vigilanza le violazioni commesse.

art. 4
Garanzie

1. Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature ed arredi dell'intero complesso sportivo.
2. Al termine della gestione si procederà, secondo le modalità di cui all'art. 22, ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerato danno l'usura da considerare normale secondo il corretto utilizzo.
3. Il concessionario è tenuto, prima di attivare la gestione, a prestare idonea cauzione, anche nella forma della polizza fidejussoria, a garanzia degli adempimenti relativi alla presente convenzione, per l'importo di €. 8.750,00 (ottomilasettecentocinquanta,00 euro), ovvero nel limite minimo del 5% dell'importo totale di contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. I danni che gli immobili, gli impianti e le attrezzature e gli arredi dovessero subire per qualsiasi causa, non esclusa quella connessa ad atti di vandalismo, risultano a carico del concessionario, eccetto quelli coperti dalla polizza degli stabili comunali, che prevede esplicita rinuncia nei confronti dello stesso al diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.
E' fatto salvo il diritto di rivalsa del concedente nei confronti dei danneggiatori.
4. Per i danni che venissero causati a terzi, o a cose di terzi, nel corso di tutte le attività ammesse il concessionario è tenuto a presentare al concedente copia della polizza di responsabilità civile.
5. Il concessionario è tenuto, inoltre, a stipulare idonee e congrue polizze di assicurazione per infortuni a favore di tutti i frequentatori e utenti dell'impianto sportivo Stadio Comunale, rispondendone direttamente e sollevando il concedente da qualsiasi responsabilità e da ogni eventuale pretesa risarcitoria avanzata da terzi.

art. 5
Modalità di servizio di gestione

1. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
2. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.
3. La concessione non può essere ceduta, né totalmente né parzialmente, pena la decadenza di pieno diritto ai sensi dell'art. 23.
4. Nell'impianto sportivo è vietato l'esercizio di commerci e di qualsiasi altra attività professionale se non autorizzate a norma di legge.
E' vietato tenere all'interno dell'impianto animali.
Tutti gli addetti operanti nell'impianto sportivo devono tenere un comportamento corretto e educato, pur nella fermezza e determinazione necessarie nello svolgimento delle attività di competenza. Il concessionario è tenuto a vigilare che la presente disposizione venga osservata.
La documentazione relativa alle frequenze nell'impianto può essere visionata in ogni momento dal concedente a mezzo di proprio personale.
5. Il concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente convenzione, dovrà garantire una efficiente assistenza quotidiana con:
 - la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (società sportive-squadre, pubblico spettatore, gruppi vari, scolaresche, ecc.);
 - il controllo dell'effettiva titolarità, da parte dei singoli utenti e dei vari sodalizi utenti, delle necessarie concessioni ed autorizzazioni rilasciate dal concedente;
 - l'informazione all'utenza (garantendo una presenza minima di personale addetto) circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;
 - il rispetto del calendario delle attività programmate e l'orario;

- la garanzia delle presenze di personale addetto (prima, durante e dopo le gare di campionato o manifestazioni varie);
- l'approntamento delle attrezzature sportive necessarie, in particolare per lo svolgimento delle attività programmate;
- l'adempimento degli interventi sugli impianti e attrezzature sportive sempre in relazione allo svolgimento delle attività programmate;
- la fornitura dell'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
- il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici, ecc.);
- l'assolvimento con specifico personale a tutte le operazioni di pulizia giornaliera e programmata previste (infissi in genere, pavimenti, aree-gioco, ecc.) e ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- l'intervento per l'eventuale sgombero neve dagli ingressi pubblico, viali di servizio e dal marciapiede esterno di competenza, ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- l'avvio con massimo tempismo a tutte le operazioni di pulizia e manutentive ordinarie e programmate di competenza previste dall'allegato B;
- la verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale dell'intero complesso sportivo, segnalando tempestivamente al concedente gli interventi straordinari necessari ed i correttivi e dispositivi di miglioria funzionale e gestionale ritenuti utili.

art. 6

Organizzazione delle attività ammesse

1. Nei confronti del concedente, ogni incombenza, obbligo, onere (escluso unicamente quello della pubblicizzazione delle manifestazioni riferite alle attività, che fanno capo ai promotori) relativi all'organizzazione delle attività ammesse sono a carico e sotto la responsabilità del concessionario.
2. L'organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia di cui all'art. 1 e deve rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza; chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, il complesso sportivo è infatti da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
3. Il concessionario, oltre allo scopo di promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, si impegna, secondo il calendario stabilito, a mettere in atto una serie di proposte rispondenti alle esigenze di formazione, di mantenimento e di recupero di attività sportive e motorie relativamente alle diverse fasce di età di utenti: bambini, ragazzi, giovani, adulti.
4. L'attività sportiva e motoria è organizzata secondo le seguenti categorie:
 - attività di avviamento allo sport con particolare attenzione alla formazione ed a partecipazioni a campionati giovanili suddivisi in categorie come previsto dalle normative delle Federazioni di riferimento.
 - attività di ricreazione;
 - attività ludico - motoria per l'utenza scolastica (organizzata in corsi);
 - attività di formazione per personale istruttore/allenatori;
 - attività di allenamento (di squadra - individualmente);
 - attività agonistiche
 - attività organizzate da enti, società e associazioni varie.

art. 7

Soggetti utilizzatori

1. Il concessionario ha l'obbligo, secondo le modalità della presente convenzione e del regolamento comunale per l'utilizzazione dei complessi sportivi, di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti:
 - persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente

- società, enti, cooperative ed associazioni o gruppi sportivi
- scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità.
A tali soggetti vanno ricondotte tutte le responsabilità relative e connesse alla fruizione dell'impianto sportivo.
- Il concessionario, prima di ammettere all'uso degli impianti ed attrezzature sportive, così come prima di ammettere la presenza di pubblico, deve accertarsi:
 - che esistano tutte le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni e permessi;
 - che siano presenti i necessari accompagnatori;
 - che siano state adempiute tutte le ulteriori incombenze prescritte per l'attività da svolgere.

art. 8

Utilizzo da parte del concessionario

1. Al concessionario, a parziale corrispettivo della conduzione a titolo volontario dell'impianto, è concesso l'utilizzo gratuito dell'impianto da parte degli associati per gli allenamenti e le partite disputate.
2. Il concessionario ha altresì la facoltà di disporre di eventuali spazi residui non assegnati e/o non utilizzati dagli utenti assegnatari per iniziative sportive, culturali e di spettacolo, individuandone collocazione, calendario e tariffe, previo consenso del concedente.

art. 9

Uso dei complessi sportivi - luoghi aperti al pubblico

1. Il concedente, in caso di infortuni o incidenti vari agli atleti, al pubblico o a chiunque presente nel complesso sportivo, non risponde a nessun titolo. Ogni responsabilità è a carico del concessionario al quale incombe l'obbligo di accertare, nei casi dovuti, che gli utilizzatori siano muniti di specifiche polizze assicurative.
2. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate dal concessionario che le annota su specifico registro da esibire al concedente ogni qualvolta questi ne faccia richiesta.
3. Il concessionario, in ogni circostanza, salvi i casi di forza maggiore, deve assicurare il decoro, l'igiene, la funzionalità degli impianti e delle attrezzature sportive dell'intero complesso sportivo. Il concedente si riserva il diritto di ispezionare ogni luogo o impianto in qualsiasi momento.
4. Per motivi di igiene, sanità, ordine pubblico e pubblica sicurezza il concedente può, di sua iniziativa, far intervenire il servizio di igiene pubblica e le forze di polizia. Di eventuali violazioni a leggi o regolamenti riscontrate risponde il concessionario.
5. Tutti i luoghi del complesso sportivo frequentati da spettatori, atleti o utilizzatori degli impianti ed attrezzature, sono da considerare luoghi aperti al pubblico e, come tali, in essi sono applicabili le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e, in particolare, il regolamento di polizia urbana.
6. Di tutte le violazioni che dovessero essere contestate, risponde il concessionario.

art. 10

Personale

1. L'affidamento della gestione, di cui alla presente convenzione, attua il principio della partecipazione dell'utenza all'organizzazione ed erogazione dei servizi.
2. L'attività di volontariato nell'organizzazione e nella gestione che il concessionario assicura dovrà costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.
3. Il concessionario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficace ed efficiente di cui all'articolo 1, deve provvedere a suo carico al personale abilitato occorrente.
4. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del

concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale incaricato che del personale volontario.

5. Il concedente si riserva il diritto di gradimento, inteso quale accertamento di requisiti morali compatibili con le caratteristiche di pubblico servizio delle attività svolte, su tutto il personale compreso quello volontario. Il concessionario ha l'obbligo annuale, in sede di presentazione del bilancio di previsione, di fornire al concedente l'elenco di tutto il personale utilizzato.
6. Il complesso sportivo di cui alla presente convenzione richiede, per un corretto funzionamento e per le garanzie da fornire al servizio erogato, il seguente personale:
 - un responsabile del complesso sportivo
 - un responsabile della sicurezza ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18.3.1996 e del D.M. 19.08.1986. Si precisa che tale disposizione deve essere applicata per gli impianti sportivi con capienza superiore a 100 presenze contemporanee, e che il limite di presenze ammissibile viene certificato in relazione alle caratteristiche oggettive dell'impianto sportivo in questione. Si precisa inoltre, che la competenza di controllare la presenza contemporanea di persone all'interno dell'impianto sportivo viene demandata secondo le vigenti norme al gestore o ad un suo delegato.
 - personale di sorveglianza
 - personale di pulizia.

art. 11

Sorveglianza e custodia

1. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso. Al concedente devono essere comunicati i nominativi di coloro che svolgono il servizio di sorveglianza. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il concessionario nella persona del responsabile o comunque del suo legale rappresentante.
2. Dell'attività dell'eventuale custode e degli oneri connessi risponde il concessionario.
3. Tutto il personale operante nel complesso sportivo e in particolare quello di sorveglianza e custodia deve tenere un comportamento cortese, corretto ed educato, pur nella fermezza e determinazione necessarie nello svolgimento delle attività di competenza. Il concessionario è tenuto a vigilare che la presente disposizione venga osservata.

art. 12

Consumi, imposte e tasse

1. Essendo gli impianti, la loro manutenzione e la fornitura dei vettori energetici oggetto di una concessione in essere sino al 2028 per "gestione, manutenzione e fornitura energetica degli edifici di proprietà del comune di Nereto", non si potrà procedere alla volturazione dei contratti di fornitura. Le Utenze degli impianti sportivi oggetto di concessione, pertanto, rimarranno intestate al Comune di Nereto cui, di conseguenza, saranno corrisposte, nelle modalità dall'ente opzionabili, gli importi a copertura delle spese, a titolo di rimborso, per la quota relativa alla fornitura dei vettori.
2. Le spese per le utenze di cui al comma precedente, nonché quelle per tutto il materiale ordinario di consumo necessario al funzionamento regolare del complesso sportivo, sono a carico del concessionario.
2. Il concedente dovrà tenere specifica contabilità, supportata da documentazione dimostrativa, dei consumi di cui al presente articolo. Detta contabilità dovrà essere esibita al concessionario ad ogni sua richiesta.
2. Qualora dovessero sorgere contestazioni circa la quantità ed i prezzi pagati relativi ai consumi denunciati, il concedente si avvarrà dei propri servizi tecnici per accertamenti periziali.
3. Sono a carico del concessionario ogni imposta o tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti, correlata al complesso sportivo.

Art. 13

Manutenzioni, pulizia, miglioramenti

1. Il concessionario assume a proprio carico, la custodia e gli oneri per la manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata e la pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo per la quale si impegna a fornire tutta la manodopera ed i materiali occorrenti, da effettuare con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 Codice Civile) secondo quanto in particolare descritto nel comma 2 e sulla base di specifiche schede allegate ad ogni singola convenzione e dettagliate specificatamente per ogni impianto.
2. Il concessionario si impegna a gestire e mantenere in costante stato di efficienza e di decoro tutte le attrezzature sportive fisse e mobili, servizi igienici e relative pertinenze, impianti tecnologici di varia natura elettrici, idrici, di scarico, riscaldamento acqua e ambienti, amplificazione ecc. e loro pertinenze, aree del complesso e spazi di percorrenza, alberate e verde, il tutto senza mutare in alcun modo la consistenza degli immobili o la loro fisionomia, salvo preventivo accordo ed autorizzazione da parte del concedente.

art. 14

Erogazione servizio-orario

L'orario di funzionamento, per consentire la più ampia attività, può variare fra le 8.00 e le ore 23.30 di ogni giorno.

art. 15

Attività economiche collaterali

1. Al concessionario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo, l'esercizio di attività economiche collaterali nel rispetto della legislazione vigente. Ogni attività deve essere preventivamente autorizzata dal concedente, che fissa se e quando necessario, le norme a cui il concessionario dovrà attenersi.
2. Al concessionario fanno carico tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie senza le quali non può svolgere le attività di cui al primo comma.
3. Entrate ed uscite relative alle attività previste dal presente articolo costituiscono parte integrante del bilancio della gestione: dette attività sono da documentare adeguatamente.
4. Nessun contratto, inerente dette attività, può avere durata superiore a quella della presente convenzione. Deve essere garantita la piena disponibilità, da persone e cose, anche in caso di scadenza anticipata di detta convenzione.

art. 16

Gestione economica

1. La particolare forma di affidamento della gestione del complesso sportivo impone al concessionario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate ed avvalendosi in modo prevalente del volontariato molto presente nel mondo sportivo.
2. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del concessionario, delle quali il concedente può prendere visione, lo stesso concessionario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, al fine di permettere l'esercizio del controllo al concedente, secondo la seguente forma di bilancio:
 - a) entrate:
 - proventi per utilizzo impianti (partite, allenamenti, tornei);
 - altri proventi per utilizzo strutture impianto;
 - proventi derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali;
 - altri eventuali introiti;
 - b) uscite:
 - organizzazione e gestione (personale, cancelleria, attrezzature d'ufficio, ecc.);
 - consumi utenze;
 - manutenzioni;

- spese derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali
 - altre (da indicare).
3. Ogni movimento contabile di cui al comma precedente deve trovare dimostrazione in specifica documentazione allegata.
 4. A prova dell'avvenuto incasso dei proventi derivanti dall'utilizzo degli impianti, il concessionario deve rilasciare regolare ricevuta, da staccarsi da apposito bollettario a madre e figlia. Il concedente si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche, anche presso gli utenti.

art. 17

Rendiconto della gestione

1. Entro il 15 di luglio di ogni anno, il concessionario presenta al concedente il rendiconto della gestione dell'anno sportivo precedente (1° luglio - 30 giugno), corredato da adeguata documentazione.
2. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concedente.
3. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.
4. Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili.
5. Il rendiconto viene verificato dal concedente attraverso gli Uffici comunali competenti.

art. 18

Uso comunale

1. Il concedente, quale proprietario, riserva a sé ed alle scuole pubbliche altresì l'uso del complesso sportivo per le manifestazioni ed iniziative pubbliche ritenute utili.
2. Il giorno e le ore di utilizzo devono essere comunicate al concessionario almeno sette giorni prima. Non possono coincidere con gare sportive di campionato già programmate.
3. L'utilizzo di cui al presente articolo è gratuito e nessun obbligo a carico del concessionario previsto dalla convenzione viene meno.

art. 19

Riconsegna del complesso sportivo

1. In ogni caso in cui viene a cessare la concessione della gestione, ivi comprese le ipotesi di cui all'art.1 comma 5, decadenza (art. 23) e di revoca (artt. 24 e 25) deve avvenire l'atto di riconsegna al concedente dell'intero complesso sportivo.
2. Gli impianti, gli arredi, le attrezzature ed i servizi accessori devono essere restituiti nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.
3. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, da parte dei tecnici comunali, della consistenza e stato di usura di tutti i beni descritti nell'allegato A. A parte sono da considerare i beni aggiunti dal concessionario nel corso della gestione e che possono essere da lui recuperati solo nel caso che il loro acquisto non sia figurato fra le voci di bilancio.
4. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui alla presente convenzione ed al regolamento per l'utilizzazione dei complessi sportivi, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento del danno. Il concedente non procede allo svincolo della cauzione in presenza di pendenze risarcitorie.
5. In ogni caso di cessazione, ivi comprese le ipotesi di decadenza (art. 23) e di revoca (artt. 24 e 25), il concedente può disporre, con Determinazione Dirigenziale, che il concessionario prosegua nel servizio per il tempo strettamente necessario ad assumere i provvedimenti per la continuazione della gestione.
6. Nel caso di impianto sito su aree non di proprietà comunale, la riconsegna del medesimo da parte del concessionario al concedente avverrà a semplice richiesta del proprietario dell'area,

senza pretesa alcuna da parte del concessionario.

7.

art. 20

Decadenza della concessione

1. Il concessionario decade dalla concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
 - a) omessa presentazione al concedente del bilancio preventivo, secondo quanto previsto e nei termini di cui all'articolo 18 comma 3;
 - b) omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'articolo 17;
 - c) applicazioni di corrispettivi d'uso maggiori (o comunque diversi) rispetto al tariffario vigente;
 - d) accertato occultamento di avanzi economici; i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione;
 - e) chiusura ingiustificata del complesso sportivo, o di sue parti rilevanti, per più di quindici giorni nel corso di un esercizio finanziario;
 - f) reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni del concedente;
 - g) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
 - h) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
 - i) cessione della concessione;
 - j) violazione dello Statuto dell'ente o associazione contraente;
 - k) scioglimento dell'ente o associazione contraente.
- h) Il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dai comportamenti elencati nel primo comma.
- i) La decadenza è pronunciata con Determinazione Dirigenziale da notificare al concessionario.

art. 21

Revoca della concessione

1. Il concedente può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:
 - a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
 - b) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - c) per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" che costituisce una delle finalità della presente convenzione.
2. L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al concessionario.
3. La revoca della concessione è disposta con Determinazione Dirigenziale ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.
4. Nessuna pretesa il concessionario può avanzare a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna del complesso sportivo di cui all'articolo 21 e la presentazione del bilancio consuntivo, a rendiconto finale della gestione, entro sessanta giorni dalla revoca.
5. Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno sportivo in corso.

art. 22

Risoluzione per inadempimento

1. La presente convenzione può essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:
 - a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
 - b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
 - c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
 - d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce.

2. Circa la procedura, gli effetti e la riconsegna del complesso sportivo, si osservano per la risoluzione per inadempimento di cui al presente articolo i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 23.
3. Il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

art. 23

Diritto di recesso del concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della presente convenzione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile.
2. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso in cui trattasi di associazione che si estingue ai sensi del secondo comma dell'articolo 27 del Codice Civile, ovvero nel caso in cui il numero degli associati scenda al di sotto del cinquanta per cento di quello esistente al momento della stipula della presente convenzione e se gli associati rimasti decidano a maggioranza di sciogliere l'associazione.
3. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata al concedente almeno sei mesi prima.
4. Il concessionario, anche in caso di recesso, deve garantire la gestione dell'intero complesso e delle sue attività fino al termine dell'anno sportivo in corso.
5. Il recesso di fatto, non ammesso dal presente articolo, comporta l'obbligazione per il concessionario del risarcimento del danno e del pagamento di una penale pari al cinquanta per cento dell'ammontare del danno.

art. 24

Incameramento della cauzione

1. In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni, o il pagamento di penalità, il concedente ha l'obbligo dell'atto di diffida al concessionario perché provveda nel termine di trenta giorni.
2. Scaduto il termine il concedente ha diritto di incamerare in via amministrativa la cauzione che nel termine di trenta giorni deve essere reintegrata dal concessionario pena decadenza della concessione stessa.
3. Se la cauzione è versata in forma fidejussoria deve essere riportata sulla polizza la dichiarazione del fidejussore di pagare la somma garantita o una sua parte a semplice richiesta, ancorché motivata, dal concedente.
4. La cauzione in qualsiasi forma sia prestata, le spese relative, nonché il capitale che eventualmente il fidejussore richiede al concessionario quale garanzia per il rilascio della polizza, non possono essere considerati come voci da porre nel bilancio di gestione, essendo connessi a fatti o comportamenti che il concessionario ha l'obbligo di evitare.

art. 25

Principio di trasparenza e coinvolgimento dell'utenza

1. In attuazione dei principi di trasparenza e del coinvolgimento nei procedimenti amministrativi riguardanti l'attività sportiva e collaterali con la presente ammesse, sanciti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, le parti di comune accordo dispongono che:
 - a) l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare può rivolgersi al concessionario che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto al concedente; allo stesso fine gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente al concedente;
 - b) a cura del concedente all'ingresso del complesso sportivo può essere posta una cassetta chiusa con fessura, ove chiunque può inserire doglianze o suggerimenti; periodicamente il concedente ritira il contenuto;

- c) il tariffario esposto all'ingresso del complesso sportivo deve contenere l'avviso che chiunque può richiedere al concessionario, ovvero anche al concedente, in visione il regolamento per l'utilizzazione dei complessi sportivi e copia della presente convenzione.
2. Il concedente, tramite il personale preposto verificherà la veridicità delle affermazioni degli utenti con ispezioni e richieste d'informazioni presso il concessionario.
3. Le opinioni dell'utenza, unitamente ad una valutazione, da parte dei servizi competenti, sull'efficacia e sull'efficienza della gestione, verranno presentate ogni anno alla Commissione consiliare competente.

art. 26

Spese contrattuali - elezione di domicilio

1. Tutte le spese e le imposte relative alla stipula della presente convenzione sono a carico del concessionario.
2. La presente convenzione verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/10/1972 n. 634

art. 27

Disposizioni antimafia

1. La concessione della gestione è soggetta alla legislazione vigente in materia di antimafia.

art. 28

Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione della gestione.
2. Se le divergenze dovessero permanere si procederà per via giudiziaria.
3. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il foro di Teramo.